

# *Il regime fiscale degli interessi sui Titoli di Stato*

## *Fonti normative*

Il principale testo normativo che disciplina il regime fiscale degli interessi sui Titoli di Stato è il decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 236 (d.lgs. 239/96) che è stato oggetto di modifiche e integrazioni successive.

In particolare, l'originario testo legislativo è stato modificato con il decreto legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 425; con il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; con il decreto legislativo 16 giugno 1998 n. 20, con il decreto legislativo 21 luglio 1999 n. 259 e, infine, con il decreto legislativo 23 dicembre 1999 n. 505.

Le principali disposizioni regolamentari sono contenute nel decreto ministeriale 4 dicembre 1996, n. 632.

## *Ambito di applicazione*

Le disposizioni richiamate nel paragrafo precedente e descritte nei paragrafi che seguono si applicano a tutti i tipi di Titoli di Stato (BOT, CTZ, CCT e BTP), indipendentemente dalla data di emissione e dalla scadenza.

## *Sintesi del regime fiscale*

L'attuale regime fiscale degli interessi sui Titoli di Stato prevede:

- (i) il concorso alla formazione della base imponibile, soggetta alle imposte sui redditi (e, laddove dovuta, all'imposta regionale sulle attività produttive) per gli interessi percepiti nell'esercizio di imprese commerciali; e
- (ii) l'applicazione di una imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi percepiti al di fuori di un'impresa commerciale.

In altre parole, per tutti i contribuenti che percepiscono interessi su Titoli di Stato nell'esercizio di un'attività commerciale<sup>1</sup> gli interessi non sono soggetti ad alcuna ritenuta o prelievo sostitutivo e concorrono, unitamente a tutti gli altri elementi negativi e positivi di reddito, alla formazione del reddito imponibile complessivo.

Per tutti gli altri soggetti, il prelievo fiscale avviene mediante applicazione di una imposta sostitutiva da parte degli intermediari finanziari, all'aliquota fissa del 12,5%. L'applicazione di tale imposta sostitutiva esaurisce integralmente gli obblighi fiscali del contribuente ad essa soggetto.

## *Contribuenti cui si applica l'imposta sostitutiva*

I contribuenti residenti in Italia cui si applica l'imposta sostitutiva sono i seguenti:

---

<sup>1</sup> Questo il caso di interessi percepiti da società di capitali residenti in Italia, da società in accomandita semplice e in nome collettivo residenti in Italia, da stabili organizzazioni in Italia di società residenti all'estero, ecc.

- (a) le persone fisiche;
- (b) le società semplici e le associazioni professionali;
- (c) gli enti non commerciali;
- (d) i fondi pensione; e
- (e) i soggetti esenti dall'imposta sui redditi delle persone giuridiche.

### ***Redditi soggetti all'imposta sostitutiva***

L'imposta sostitutiva si applica sugli interessi cedolari, sullo scarto di emissione e - per i CTZ - sull'intera differenza tra prezzo di sottoscrizione e importo rimborsato alla scadenza. Ovviamente, per ciascun contribuente l'imposta sostitutiva è applicabile in relazione agli interessi maturati nel periodo di possesso del Titolo di Stato.

Si noti che nel caso di riapertura delle sottoscrizioni per i titoli emessi in più *tranches*, si considera prezzo di emissione quello di aggiudicazione della prima *tranche* del prestito.

Gli interessi e gli altri proventi per i titoli senza cedola con scadenza non inferiore a 18 mesi (come i CTZ) sono determinati moltiplicando l'importo maturato, in regime di capitalizzazione composta, per un coefficiente di rettifica. Il coefficiente è determinato in misura pari alla differenza fra il prezzo di emissione capitalizzato in regime di capitalizzazione composta al tasso di rendimento lordo all'emissione ed il prezzo di emissione capitalizzato in regime di capitalizzazione composta al tasso di rendimento netto all'emissione, divisa per l'imposta applicabile sugli interessi ed altri proventi maturati.

Il meccanismo (denominato "equalizzatore") tende a eliminare il beneficio finanziario del differimento d'imposta conseguente alla tassazione degli interessi solo al momento della loro corresponsione, aumentando del predetto coefficiente di rettifica la base imponibile soggetta ad imposta sostitutiva.

In base al decreto ministeriale del 30 giugno 1998, la formula del cosiddetto "equalizzatore" è la seguente:

$$x = \frac{Pe(1+i)^{t/365} - Pe(1+(1-a)i)^{t/365}}{ra}$$

dove:

x = Coefficiente di rettifica;

Pe= Prezzo di emissione

i =  $(Pr/Pe)^{365/n} - 1$  con:

Pr=prezzo di rimborso;

n=numero dei giorni intercorrenti fra la data di emissione e quella di rimborso;

t= numero dei giorni intercorrenti fra la data di emissione e il giorno nel quale vengono calcolati gli interessi ed altri proventi, tenendo conto che ai fini del calcolo del coefficiente di rettifica si assume in ogni caso che  $t \geq 365$ ;

r= interessi ed altri proventi maturati dopo t giorni dall'emissione pari a:  $Pe(1+i)^{t/365} - Pe$ ; con  $t \geq 365$ ;

a= aliquota unitaria di prelievo applicabile agli interessi ed altri proventi del titolo.

### ***Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva***

L'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e dagli altri soggetti che potranno essere espressamente indicati in appositi decreti del Ministero delle finanze di concerto con il

Ministero del tesoro, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, ovvero anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei Titoli di Stato, a qualsiasi titolo essi avvengano.

Si noti che, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono:

- (i) le cessioni,
- (ii) qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarità giuridica dei titoli;
- (iii) i trasferimenti ad altro deposito o conto intrattenuto presso lo stesso od altro intermediario;
- (iv) i prelievi dai depositi costituiti presso gli intermediari.

### ***Regime speciale per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari residenti in Italia e per le gestioni patrimoniali individuali.***

Gli interessi (nonché le plusvalenze e minusvalenze) maturati in capo agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari residenti in Italia<sup>2</sup> non sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui sopra. Per tali soggetti, infatti, l'imposta (sempre del 12,50%) è calcolata sul risultato di gestione maturato in ciascun anno. Il risultato di gestione si calcola sottraendo dal valore del patrimonio netto alla fine dell'anno, aumentato dei rimborsi e dei proventi distribuiti, il valore del patrimonio netto all'inizio dell'anno, aumentato dalle sottoscrizioni.

Ai fini del computo del valore del patrimonio sono inclusi anche gli interessi maturati e non riscossi, così come le plusvalenze e le minusvalenze maturate al termine dell'anno sui titoli detenuti.

Lo stesso regime si applica al risultato maturato delle gestioni patrimoniali individuali, nei confronti degli stessi contribuenti altrimenti soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50% di cui al d.lgs. 239/96.

### ***Regime speciale per i soggetti non residenti***

I contribuenti residenti all'estero che percepiscono interessi sui Titoli di Stato sono in principio assoggettati all'imposta sostitutiva del 12,50%, salvo il caso in cui tali interessi siano percepiti da una stabile organizzazione in Italia. In quest'ultimo caso, gli interessi maturati concorrono alla formazione del reddito soggetto alle imposte personali.

Tuttavia, gli interessi sui Titoli di Stato non sono soggetti ad alcuna imposta se percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, sempreché tali convenzioni consentano all'Amministrazione finanziaria italiana di acquisire le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto.

Inoltre, non sono soggetti ad imposta gli interessi percepiti da enti ed altri organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

La lista degli Stati i cui residenti hanno diritto alla esenzione dall'imposta sostitutiva sui Titoli di Stato è la seguente.

---

<sup>2</sup> Si tratta dei fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari aperti e delle società a capitale variabile (SICAV)

Algeria	Argentina	Armenia	Australia	Austria
Azerbaijan	Belgio	Bielorussia	Brasile	Bulgaria
Canada	Cina	Corea del Sud	Costa d'Avorio	Croazia
Danimarca	Ecuador	Egitto	Emirati Arabi Uniti	Federazione Russa
Filippine	Finlandia	Francia	Georgia	Germania
Giappone	Grecia	Grecia	Indonesia	Irlanda
Israele	Jugoslavia	Kazakistan	Kirghistan	Kuwait
Lussemburgo	Macedonia	Malta	Marocco	Mauritius
Messico	Norvegia	Nuova Zelanda	Paesi Bassi	Pakistan
Polonia	Portogallo	Regno Unito	Repubblica Ceca	Repubblica Slovacca
Romania	Singapore	Slovenia	Spagna	Sri Lanka
Stati Uniti	Sud Africa	Svezia	Tadzhikistan	Tanzania
Thailandia	Trinidad e Tobago	Tunisia	Turchia	Turkmenistan
Vietnam	Ucraina	Lituania	Ungheria	Uzbekistan
Venezuela	Zambia			

### *Modalità per l'applicazione dell'esenzione per taluni non residenti*

Ai fini dell'ottenimento dell'esenzione, i soggetti non residenti devono depositare i titoli, direttamente o indirettamente, presso:

- (a) una banca o una società di intermediazione mobiliare residente in Italia, oppure
- (b) una stabile organizzazione in Italia di una banca o una società di intermediazione mobiliare non residente, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze – Dipartimento delle Entrate; oppure ancora
- (c) un ente o una società non residente che aderisce a sistemi di amministrazione accentrata di titoli e intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze – Dipartimento delle Entrate.

Inoltre, i soggetti non residenti devono fornire alla società o all'ente depositario dei titoli:

- (i) un'attestazione (redatta conformemente al modello 116/IMP) dell'autorità fiscale competente dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti per beneficiare della convenzione contro le doppie imposizioni; e
- (ii) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli;
- (iii) il codice identificativo del titolo, e
- (iv) gli elementi necessari per determinare gli interessi non soggetti ad imposta sostitutiva di sua pertinenza.

La procedura di cui sopra non è necessaria nei confronti:

- (a) degli enti ed altri organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; e
- (b) delle Banche Centrali aderenti al Sistema Europeo delle Banche Centrali e della Banca Centrale Europea, relativamente ai titoli depositati presso la Banca d'Italia e presso i soggetti che svolgono attività di gestione accentrata di strumenti finanziari.

## *Il regime tributario delle plusvalenze sui Titoli di Stato*

Così come per gli interessi, anche per le plusvalenze i contribuenti si possono suddividere in due grandi categorie:

- (a) i contribuenti che realizzano plusvalenze (o minusvalenze) nell'esercizio di un'attività commerciale, e
- (b) tutti gli altri contribuenti.

Le plusvalenze (e minusvalenze) realizzate dai soggetti appartenenti alla prima categoria concorrono, unitamente a tutti gli altri elementi negativi e positivi di reddito, alla formazione del reddito imponibile complessivo.

I contribuenti residenti, diversi da quelli inclusi nella prima categoria, sono soggetti ad una imposta sostitutiva del 12,50% sulla somma algebrica delle plusvalenze e minusvalenze dei titoli obbligazionari (e delle partecipazioni societarie non qualificate) realizzate nel corso del periodo d'imposta.

Le plusvalenze realizzate su Titoli di Stato da parte di tutti i soggetti non residenti sono invece escluse da imposta in Italia.

L'ammontare della plusvalenza (o della minusvalenza) è costituito dalla differenza tra il prezzo di cessione, al netto dei redditi maturati ma non riscossi nel corso del periodo di possesso del titolo, e il prezzo di acquisto, anch'esso al netto dei redditi maturati ma non riscossi sino alla data di acquisto.

Le plusvalenze (o minusvalenze) sui Titoli di Stato si sommano algebricamente a tutte le altre plusvalenze e minusvalenze realizzate nel corso del periodo d'imposta (purché tutte soggette all'imposta sostitutiva del 12,5%). Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è portata in deduzione dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

## *Regime del risparmio gestito, del risparmio amministrato e della dichiarazione*

Le persone fisiche e tutti gli altri contribuenti diversi dalle imprese commerciali che hanno conferito mandati di gestione patrimoniale individuale ai soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (banche, SIM, società fiduciarie, eccetera) hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sul risultato maturato di gestione. Il regime di imposizione derivante dalla predetta opzione è comunemente conosciuto come il regime del "risparmio gestito". Il risultato maturato di gestione comprende sia gli interessi maturati sui Titoli di Stato nel corso della gestione, sia le plusvalenze maturate nello stesso periodo sugli stessi titoli. L'imposta dovuta sul risultato maturato di gestione è del 12,5%.

Alternativamente, gli stessi soggetti che detengono titoli in custodia o amministrazione presso banche, SIM e altri soggetti indicati in appositi decreti ministeriali, hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,5% su ogni plusvalenza realizzata sui titoli in custodia o amministrazione. Tale regime, comunemente conosciuto come il regime del "risparmio amministrato", non si applica agli interessi sui titoli di Stato, relativamente ai quali continua ad applicarsi – da parte degli intermediari - l'imposta sostitutiva del 12,5% sulla base della maturazione, ma unicamente alle plusvalenze sui Titoli di Stato.

Infine, gli stessi soggetti hanno facoltà di optare per il cosiddetto "regime della dichiarazione" in base al quale continuerà ad applicarsi l'imposta sostitutiva del 12,5% applicata dagli

intermediari relativamente agli interessi. Le plusvalenze realizzate sui Titoli di Stato, invece, devono essere indicate nella dichiarazione annuale dei redditi, ma l'imposta rimane fissata nella misura del 12,5%.